



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

<http://www.comune.fagnanocastello.cs.it/>

PEC: protocollo@pec.comune.fagnanocastello.cs.it

DECRETO SINDACALE N. 04/2023

Del 01.03.2023

OGGETTO: Nomina del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica, per anni uno .

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, che prevede l'obbligo per gli Enti Locali di rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli di valutazione del personale, nonché della performance delle strutture organizzative, individuando i soggetti competenti nel processo di misurazione e valutazione della Performance;

VISTO l'art. 14 del D. Lgs. 150/2009 in merito alla necessità, per ciascuna Amministrazione, singolarmente o in forma associata, di dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance del personale dipendente;

VISTO l'art. 7 del predetto D. Lgs. che prevede, al comma 2, lett. a, che la funzione di misurazione e valutazione delle performance sia svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'art. 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lett. e) del medesimo articolo;

RILEVATO che l'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 non costituisce per gli enti locali una norma imperativa in quanto l'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 prevede che "Gli Enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, la regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"

RICHIAMATA la delibera CIVIT n. 121/2010 che afferma il principio della non applicabilità dell'articolo 14 D. Lgs. 150/2009 agli Enti Locali, per i quali è prevista la facoltà e non l'obbligo, di costituire l'OIV in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni indicate nell'art. 16 del predetto decreto legislativo;

RICHIAMATA la delibera n. 12/2013 con la quale l'Autorità ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di scegliere di mantenere i nuclei di valutazione in luogo della costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

DATO ATTO che, sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT, questo Ente ha ritenuto optare per la nomina del Nucleo di Valutazione, piuttosto che dell'Organismo Indipendente di Valutazione, in osservanza al principio di economicità, efficienza, efficacia e contenimento della spesa, oltre che per esigenze di celerità e semplificazione delle procedure;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 22.6.2021 con il quale il dott. Nicola Falcone era stato nominato Nucleo di valutazione monocratico per il periodo dal 22.06.2021 al 21.06.2024

VISTA la nota del 29.12.2022 con la quale il dott. Falcone ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico a causa dell'intervenuto pensionamento con decorrenza dal 1.1.2023, per incompatibilità con il regime di cui all'art. 14 comma 3 del D.L. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge 267/2019 ;

VISTO l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 e da ultimo dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che espressamente dispone il divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza ovvero incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

RILEVATO che la normativa sopra richiamata consente, invece, alle pubbliche amministrazioni, in deroga ai divieti di conferimento di incarichi al personale in pensione, di conferire incarichi e collaborazioni a tali soggetti esclusivamente a titolo gratuito, con riconoscimento di eventuali rimborsi di spese sostenute nell'espletamento dell'incarico, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata;

TENUTO CONTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 6/2014 del 04.12.2014 in tema di interpretazione e applicazione della succitata disciplina, ha chiarito che la disposizione di cui all'art. 6 del D.L. n. 90/2014 "serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza, per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità della direzione degli uffici";

VISTA la circolare n. 4/2015 del 10.11.2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Dipartimento Funzione Pubblica, integrativa della sopra richiamata circolare n. 6/2014 che, relativamente agli incarichi consentiti espressamente dispone che "gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per incarichi dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalle finalità e quindi anche al di fuori dell'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico";

CONSIDERATO che il conferimento dell'incarico temporaneo a titolo gratuito, è strettamente funzionale all'interesse dell'amministrazione comunale, in coerenza con quanto rilevato nella circolare n. 6/2014 e nella circolare n. 4/2015 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e che l'Ente provvede di propria iniziativa, verificata la disponibilità del dipendente interessato;

DATO ATTO che è stata acquisita la disponibilità del dott. Nicola Falcone a svolgere, a titolo gratuito, l'incarico di nucleo di valutazione allo scopo di contribuire esclusivamente al buon andamento dei servizi istituzionali dell'Ente

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione esterno, in forma monocratica, cui conferire i compiti previsti dal citato D. Lgs. 150/2009 e dal vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ;

VISTA la delibera CIVIT n. 21/2012 del 23 ottobre 2012 che ritiene di competenza del Sindaco, che per tale funzione è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente locale, la nomina dell'OIV/ Nucleo di valutazione;

DECRETA

1. Di nominare il Nucleo di Valutazione esterno dell'Ente, in forma monocratica, nella persona del dott. Dott. Nicola Falcone, come in premessa generalizzato, in possesso dei requisiti e dell'esperienza previsti dalla normativa di riferimento;
2. Di stabilire che l'incarico avrà la durata di un anno, decorrente dalla data del presente decreto di nomina;
3. Di precisare che il nominato Nucleo di Valutazione Monocratico dovrà farsi carico di tutte le attività e degli adempimenti, ad oggi (data della nomina), ancora pendenti e/o in corso di definizione;
4. Di dare atto che l'incarico sarà svolto in forma gratuita, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 e dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, fatto salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese sostenute per recarsi presso gli uffici comunali;
5. Di trasmettere il presente decreto al Responsabile del Settore Affari Generali, per i provvedimenti di competenza;
6. Di stabilire che il dott. Nicola Falcone è tenuto ad attenersi nell'espletamento dell'incarico, per quanto a titolo gratuito, a quanto disposto nell'ambito del codice di comportamento nazionale e nell'ambito del Codice di Comportamento specifico del Comune di Fagnano Castello, che integra e specifica quello dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;
7. Di dare atto che nell'espletamento dell'incarico de quo, il dott. Nicola Falcone potrà utilizzare tutte le strumentazioni in dotazione del Comune necessarie per il corretto svolgimento delle attività di competenza, senza obbligo di rilevazione della presenza in ufficio;
8. Di disporre l'immediata eseguibilità ed efficacia del presente decreto.
9. Di disporre la pubblicazione del presente incarico di collaborazione a titolo gratuito sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013, insieme al curriculum dell'interessato e alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico.

Dalla Residenza Municipale lì, 01.03.2023



IL SINDACO
Vv. Raffaele GIGLIO